



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 940

**in data** 21/09/2020

**OGGETTO:**

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "Rimozione e smaltimento canna fumaria in cemento-amianto" all'interno dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia via O. Augusto – CUP H42H19000020006" - CIG Z412E512B1. Assunzione impegno di spesa.

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici all'Ing. Tommaso Boscu;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 40/05 del 01/08/2018 è stato approvato il Piano Triennale per l'edilizia scolastica Iscola@ 2018-2020 all'interno del quale è stato inserito l'intervento denominato "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia via O. Augusto – CUP H42H19000020006";
- l'intervento è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 687 del 26/10/2018;

Richiamate:

- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 668 del 26/06/2019 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 675 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo all'adeguamento alle norme antincendio della scuola dell'infanzia via O. Augusto, redatto dal RUP Geom. Corrado Masala, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 64.000,00 di finanziamento (cap. uscita 9659 per € 53.333,33 e cap. uscita 9662 per € 10.666,67) e € 16.000,00 di cofinanziamento (cap. uscita 9015/85);
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 826 del 06/08/2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Lanfranco Melis, con studio a Villasor (CA) in Via Vitale Matta n. 40, C.F. MLSLFR71L11H856V, P.I. 02722320922, il "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia via O. Augusto" e "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia e scuola primaria di via Verdi";
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 482 del 14/05/2019 con la quale è stata accertata l'entrata di € 64.000,00, relativamente al finanziamento MIUR e Regionale, così suddivisi:
  - € 53.333,33 cap. 3359 fondi nazionali (capitolo uscita 9659);
  - € 10.666,67 cap. 3362 fondi regionali (capitolo uscita 9662)
- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06/02/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia e scuola primaria di via O. Augusto", predisposto dall'Ing. Lanfranco Melis;
- la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia di via O. Augusto", predisposto dall'Ing. Lanfranco Melis;
- la propria determinazione n. 546 del 05/06/2020 con la quale i lavori di "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia via O. Augusto – CUP

H42H19000020006 – CIG 82903461F2" sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Poing S.r.l., con sede a San Gavino Monreale, Via Villacidro n. 62, C.F./P.I. 03571370927, per l'importo di € 48.687,57 cui vanno aggiunti € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 49.687,57;

- con la medesima determinazione è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico nel quale risulta iscritta la somma di € 7.091,16 per somme a disposizione per opere complementari, di cui il 20%, pari a € 1.418,23, è relativa al cofinanziamento comunale;

Considerato che:

- in corso di esecuzione si è riscontrato che la canna fumaria della centrale termica, prevista in rimozione nel progetto, è in cemento - amianto e tale operazione deve essere effettuata da ditta specializzata;
- il valore di tale lavorazione è stato valutato in € 1.100,00 oltre IVA;
- il RUP ha concordato con il Direttore dei Lavori sulla possibilità di procedere alla sostituzione di tale lavorazione con altre di pari valore redigendo un quadro di assestamento finale in sede di conto finale;
- si rende quindi necessario procedere all'affidamento del lavoro di rimozione e smaltimento della canna fumaria in cemento - amianto a ditta specializzata;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato D.lgs 50/2016;

- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibere n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che:

- trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs 50/2016;

- l'articolo 216, comma 10 stabilisce che *“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono*

*soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*";

- la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 ed in particolare l'articolo 27 riportante: "Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016" così recita: *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo"*;

Rilevato che questa stazione appaltante è iscritta all'"Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012;

Rilevato che:

- l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispone che *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*;
- Trattandosi di affidamento di lavori al di sotto della soglia di € 5.000,00 l'obbligo di cui al punto precedente può ritenersi assolto con l'utilizzo della pec;

Dato atto che:

- per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si procede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo per le procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento diretto mediante determina a contrarre, o atto equivalente, in forma semplificata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti affidano le procedure di cui all'art. 36 comma 2 sulla base del criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- in data 15/09/2020, con nota prot. 28403, è stato richiesto alla ditta L.A.I. di Lai Antonio & C. S.r.l. con sede a Sinnai (CA) in Via Santa Vittoria n. 52, C.F./P.I. 03181500921;
- in data 17/09/2020 è stato acquisito, al prot. 28549, il preventivo della ditta invitata, pari a € 990,00 oltre IVA;
- la ditta invitata a formulare il preventivo ha presentato tutte le autocertificazioni richieste;

Richiamato il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 il quale prevede che, per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, le stazioni appaltanti procedono comunque alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5 lett. b) e del casellario ANAC, inserendo nel contratto specifiche clausole che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, preveda la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Dato atto che nei confronti della ditta L.A.I. di Lai Antonio & C. S.r.l. si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente documentazione in corso di validità:

- casellario informatico: non risultano annotazioni in data 15/09/2020;
- Iscrizione CCIAA: certificato n. P V4335395 dal quale non risultano procedure concorsuali in corso e la ditta risulta iscritta all'Albo nazionale Gestori Ambientali con il n. 3868;
- Durc On Line prot. INAIL\_23037136: regolare (valido sino al 05/11/2020);
- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: iscrizione alle categorie 10A e 10B;
- Iscrizione alla White List della Prefettura di Cagliari: Iscritta nella sezione X dal 13/05/2019 con scadenza al 06/08/2021;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, all'affidamento di cui sopra alla ditta L.A.I. di Lai Antonio & C. S.r.l. con sede a Sinnai (CA) in Via Santa Vittoria n. 52, C.F./P.I. 03181500921;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "*stand still*" trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante scrittura privata;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H42H19000020006;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: Z412E512B1;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata; Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011); Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, sia in capo al RUP (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu) in relazione al presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta L.A.I. di Lai Antonio & C. S.r.l. con sede a Sinnai (CA) in Via Santa Vittoria n. 52, C.F./P.I. 03181500921, i lavori di "Rimozione e smaltimento canna fumaria in cemento-amianto" all'interno dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme antincendio scuola

dell'infanzia via O. Augusto – CUP H42H19000020006" per l'importo di € 990,00 oltre IVA di legge;

- Di far assumere alla presente valore di contratto dando che le clausole essenziali sono le seguenti:

- Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Scuola dell'infanzia di Via O. Augusto;
- termini per l'esecuzione dell'intervento:
  - 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'affidamento per la trasmissione del "Piano di lavoro" allo S.Pre.S.A.L.;
  - 40 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'affidamento per la conclusione dell'intervento;
  - i lavori dovranno comunque essere terminati entro il 30/10/2020;
- corrispettivo: € 990,00 (escluso di Iva);
- termini di pagamento: 30 gg;
- altre clausole ritenute essenziali: in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente contratto verrà risolto e si procederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, previa applicazione di una penale in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
  - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
  - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:
  - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
  - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
  - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

- Di subimpegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020, anno di relativa scadenza:

€ 1.207,80 (Iva inclusa), a favore della ditta L.A.I. di Lai Antonio & C. S.r.l. con sede a Sinnai (CA) in Via Santa Vittoria n. 52, C.F./P.I. 03181500921;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con scadenza nell'esercizio 2020 sul cap. 9015/85 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, impegno G00062/2020, il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 940 del 21.09.2020

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "Rimozione e smaltimento canna fumaria in cemento-amianto" all'interno dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia via O. Augusto – CUP H42H19000020006" - CIG Z412E512B1. Assunzione impegno di spesa.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	9015	85	D00940	1	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "Rimozione e smaltimento canna fumaria in cemento-amianto" all'interno dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'i	25072	1.207,80

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Sestu, 21.09.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 12.10.2020

L'impiegato incaricato